



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 154/2025

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Sardegna

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Gaetano Berretta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.26185 del registro di Segreteria su ricorso proposto
dal Signor

C. L. nato a Omissis il Omissis C.F. Omissis e residente in Omissis,
rappresentato e difeso dall'avvocato Elena PETTINAU (C.F.
PTTLNE65D70B354Y – PEC elena.avvpettinai@legalmail.it), presso il cui
studio, sito in Cagliari, Piazza Gramsci n. 18, ha eletto domicilio,

avverso

L'INPS - Gestione dipendenti pubblici, Direzione provinciale di Cagliari,
rappresento e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro in virtù di
procura generale alle liti a firma del dott. Roberto Fantini del 22 marzo 2024,
dagli avvocati Marina Olla (avv.marina.olla@postacert.inps.gov.it),
Alessandro Doa (avv.alessandro.doa@postacert.inps.gov.it) e Stefania Sotgia
(avv.stefania.sotgia@postacert.inps.gov.it), appartenenti all'avvocatura
interna INPS, con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente
in Cagliari, Via P. Delitala n. 2

Visto il ricorso pensionistico depositato in data 22.3.2024;

	Visti gli atti e documenti di causa;	
	Uditi, all’udienza del 4.7.2025, l’avv. Elena Pettinau per il ricorrente e l’Avv.	
	Marina Olla per l’INPS.	
	FATTO	
	La parte ricorrente riferiva che con sentenza n. 246/2020 del 10/9/2020	
	la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Sardegna riconosceva il	
	diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico con	
	l’applicazione sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di	
	cui all’art. 54 comma 1 del D.P.R. n° 1092/1973. Sentenza parzialmente	
	riformata dalla II Sezione Centrale d’Appello n. 336/2023 limitatamente alla	
	misura del 2,44% così come determinato dalle Sezioni Riunite QM n° 1/2021	
	e 12/2021.	
	In data 5/3/2024, si provvedeva a notificare all’INPS, direzione	
	provinciale di Sassari, formale atto di diffida ad adempiere.	
	Non essendo tuttavia la sentenza stata ottemperata la difesa del	
	ricorrente domandava l’ottemperanza del pronunciamento giurisdizionale	
	emesso da questa Sez. Giurisdizionale, con vittoria delle spese di lite.	
	Il giudizio veniva chiamato per l’udienza del 28.11.2024.	
	In data 17 novembre 2024, la difesa dell’INPS si è costituita in	
	giudizio, dichiarando che gli uffici amministrativi avrebbero provveduto a	
	riliquidare la prestazione pensionistica del ricorrente in esecuzione della	
	sentenza esecutiva e che il pagamento sarebbe intervenuto con la rata di	
	febbraio 2025. Allo scopo veniva allegata la documentazione di riferimento.	
	L’ente previdenziale domandava quindi un rinvio a data successiva a dicembre	
	2024, al fine di verificare l’avvenuto pagamento e dichiarare la cessazione	
	2	

		della materia del contendere, con spese compensate.	
		Il giudizio veniva discusso all’udienza del 28.11.2024, a seguito della	
		quale, con Ordinanza n.93/2024, veniva disposto il rinvio della trattazione del	
		giudizio all’udienza del 10.4.2025.	
		Con provvedimento del Presidente della Sezione Giurisdizionale	
		dell’11.3.2025, il giudizio veniva assegnato ad un nuovo Giudice Unico,	
		stante l’assegnazione a diverso ufficio del precedente Giudice assegnatario.	
		Con Decreto in data 27.3.2025, il Giudice Unico fissava l’udienza di	
		discussione del giudizio per l’odierna udienza del 4.7.2025.	
		Con memoria conclusiva depositata il 17.6.2025, la parte ricorrente	
		dava atto che l’INPS aveva provveduto a dare corso alla riliquidazione del	
		trattamento previdenziale. Pertanto, concludeva per la declaratoria di cessata	
		la materia del contendere con liquidazione delle spese legali a favore del	
		procuratore dichiaratosi antistatario.	
		All’odierna udienza la parte ricorrente ha confermato le conclusioni	
		formulate con la memoria depositata il 17.6.2025 e ha insistito per la condanna	
		dell’ente previdenziale resistente alle spese del giudizio. L’INPS ha insistito	
		per la regolazione delle spese secondo giustizia.	
		Il giudizio è quindi passato direttamente in decisione, con	
		formalizzazione del dispositivo nel verbale d’udienza.	
		DIRITTO	
		Sulla base della documentazione agli atti deve essere dichiarata la	
		cessata materia del contendere, atteso che la domanda formulata in giudizio	
		dal Sig. C. L. risulta riconosciuta dall’INPS, che ha provveduto alla	
		riliquidazione del trattamento previdenziale in esecuzione della sentenza di	
		3	

	questa Sez. Giurisdizionale della Corte dei conti n.246/2020, come	
	riconosciuto dalla sua difesa nella memoria del 17.6.2025 resa per l'odierna	
	udienza di discussione.	
	In applicazione del principio della soccombenza virtuale, la Sezione	
	deve provvedere d'ufficio, sulla base degli atti di causa, a liquidare onorari e	
	diritti in applicazione dei criteri dettati dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.	
	In ragione delle richiamate disposizioni, tenuto conto della difficoltà	
	della lite e delle attività processuali espletate, dette spese si liquidano in euro	
	500,00, oltre accessori di legge.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in	
	epigrafe,	
	DICHIARA	
	la cessazione della materia del contendere.	
	Condanna l'INPS al pagamento, in favore del procuratore della parte	
	ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese di assistenza legale che si	
	liquidano nella somma di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di	
	legge.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 4 luglio 2025.	
	Il Giudice Unico	
	Gaetano Berretta	
	(firmato digitalmente)	
	4	

Depositato in segreteria il 08/10/2025

Il Dirigente

Paolo Carrus

(firmato digitalmente)